



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Assicurazione e obbligo di sopportare le spese di lite dell'assicurato

Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obiettiva ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 c.c., comma 3.

NDR: in senso conforme Cass. 28 febbraio 2008, n. 5300 e 11 settembre 2014, n. 19176.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24 settembre 2020, n. 24409

...omissis...

Fatti di causa

omissis convenne in giudizio *omissis*, davanti al Giudice di pace di Ragusa, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui subiti in un incidente ciclistico. Sostenne l'attore che il convenuto aveva toccato con la ruota anteriore della sua bicicletta quella posteriore della bicicletta dell'attore, determinandone in tal modo la caduta.

Si costituì in giudizio il convenuto, contestando il contenuto della domanda e chiedendo di poter chiamare in manleva la società *omissis* Assicurazioni; la quale a sua volta si costituì, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata prova per interrogatorio e per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Giudice di pace accolse la

domanda, ritenne il convenuto unico responsabile del sinistro e lo condannò al risarcimento dei danni nella misura di Euro 5.485,70, con interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite; condannò altresì la società di assicurazione a rimborsare al *omissis* tutto quanto egli fosse stato chiamato a corrispondere all'attore ed al suo difensore.

La pronuncia è stata impugnata da *omissis* e il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 3 aprile 2018, ha rigettato l'appello ed ha condannato l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle ulteriori spese del grado. Ha osservato il Tribunale che l'unico motivo di appello - avente ad oggetto la presunta omissione di pronuncia relativa alla condanna della società di assicurazione al rimborso anche delle spese di giudizio - era da ritenere infondato, perché dal contenuto della motivazione e dal dispositivo della sentenza emergeva che la pronuncia di condanna doveva considerarsi inclusiva anche della condanna al rimborso delle spese di lite sopportate dall'assicurato.

Contro la sentenza del Tribunale di Ragusa ricorre *omissis* con atto affidato a due motivi. *omissis* e *omissis* Assicurazioni non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese.

Il motivo contiene due censure.

La prima lamenta che la sentenza di primo grado avrebbe omissis la pronuncia sulla condanna della terza chiamata al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'odierno ricorrente, non potendo detta condanna considerarsi ricompresa nell'accoglimento della domanda di manleva, posto che quest'ultima riguarda il risarcimento del danno.

La seconda censura lamenta che nessuna liquidazione sia stata disposta, nella sentenza impugnata, in favore dell'avv. *omissis*, difensore del *omissis* nei precedenti gradi di merito.

Le censure sono fondate.

Questa Corte ha già affermato (v. le sentenze 28 febbraio 2008, n. 5300, e 11 settembre 2014, n. 19176) che nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 c.c., comma 3.

Nella sentenza n. 19176 del 2014, infatti, è stata cassata la statuizione del giudice di merito nella parte in cui, condannando l'assicuratrice a tenere indenne l'assicurato degli effetti pregiudizievoli della sentenza, comprese le spese di giudizio nei riguardi del danneggiato, non aveva posto a carico della compagnia assicuratrice anche le spese processuali sopportate dall'assicurato per la propria difesa.

Ne consegue che, dando continuità a questa giurisprudenza, il giudice di merito avrebbe dovuto esplicitamente prevedere la condanna della società di assicurazione alla manleva dell'assicurato anche in ordine alle spese processuali alle quali egli era stato condannato (nel nostro caso, infatti, la domanda di risarcimento danni era stata accolta) ed alle spese da lui sostenute per la sua difesa in giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che il Tribunale abbia condannato l'appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di entrambi gli appellati, senza considerare che lo *omissis* era rimasto contumace in appello, per cui nessuna spesa di giudizio era stata da lui sopportata.

L'accoglimento del primo motivo, cui consegue la cassazione dell'impugnata pronuncia, determina

l'assorbimento del secondo, posto che il giudice di rinvio dovrà provvedere ad una nuova regolazione delle spese; tenendo presente, com'è ovvio, che nessuna liquidazione di spese può essere fatta in favore di una parte non costituita.

Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato al Tribunale di Ragusa, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà l'appello attenendosi alle indicazioni della presente pronuncia. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ragusa, in persona di un diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

